

COMUNE DI MONTEMILETTO
(Provincia di Avellino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 07/04/2009

Oggetto: D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 art. 6 - Determinazione aliquote ICI ano 2009

=====
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Visto l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 1 del Decreto – Legge 27 maggio 2008, n. 93 – commi 1, 2 e 3 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esente dal pagamento dell'I.C.I. di cui al decreto legislativo 30/12/92, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista pari a € 103,29#;
Visto il Regolamento Comunale I.C.I. approvato con propria deliberazione n. 13 in data 25/02/2000, con effetto dal 1/1/2000;
VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2008 che determinava l'aliquota ICI 2008 nella misura del 7 per mille;
CONSIDERATO Che la Legge 126/2008 prevede che per i Comuni fino all'attuazione del federalismo fiscale, resta sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti della TARSU;
Dato atto della previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2009 quantificato in euro 483.749,00#;
Ritenuto di confermare le aliquote già deliberate per l'anno 2008 con la sola eccezione di quanto disposto dal richiamato D.L. n. 93/2008 per l'abitazione principale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di confermare l'aliquota ordinaria ICI per l'anno 2008 nella misura del 7 per mille.
Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, commi 1, 2 e 3 e conseguentemente esentare dal pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista pari a € 103,29#.
Di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero delle Finanze;
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.